

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 ottobre 2026, n. 173.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 143

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a):

all'alinea sono premesse le seguenti parole:
«nel titolo II.»;

al capoverso Art. 226-quinquies:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «da organismi accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «, da organismi accreditati.»;

alla lettera d), dopo le parole: «prima dell'arrivo dell'ospite successivo» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:

a) frutta:

1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;

2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;

3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, *Ficus carica* delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado;

4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo;

5) cachi;

b) ortaggi:

1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture *baby leaf*;

2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;

3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;

4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;

5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;

6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;

7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;

c) erbe aromatiche fresche;



d) funghi coltivati;
e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo»;

alla lettera b), capoverso 4-*quinquies*, dopo le parole: «dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981.» sono inserite le seguenti: «La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-*quinquies*, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2020):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri GIORGIA MELONI, dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso FOTI e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN (Governo MELONI-I), il 7 agosto 2026.

Assegnato alla Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 7 agosto 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 9, il 15, il 16, il 22 e il 23 settembre 2026.

Esaminato in Aula e approvato il 23 settembre 2026.

Camera dei deputati (atto n. 3118):

Assegnato alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 24 settembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 28 settembre 2026.

Esaminato in Aula il 30 settembre 2026 e approvato, definitivamente, il 1° ottobre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 42.

26G00193

LEGGE 5 ottobre 2026, n. 174.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 2026, N. 144

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), le parole: «all'autorizzazione o al diniego» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione o del diniego»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

